

CONTRO RICOORSO



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SOGGETTA REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - P. D. DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Corrado	CARNEVALE	- Presidente -	R.G.N. 3459/05
Dott. Donato	PLENTEDA	- Consigliere -	16214/07
Dott. Aldo	CECCHERINI	- Rel. Consigliere -	Cron. 16214
Dott. Aniello	NAPPI	- Consigliere -	Rep. 4400
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	- Consigliere -	Ud. 25/06/07

Oggetto  
 fallimento - azione di  
 responsabilità - legittimazione de  
 fallito - sospensione della  
 prescrizione

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

GENGHINI STEFANO, GENGHINI LAURA, in proprio e nella  
 qualità di eredi di VALERIA ORSINI e dell'ing. MARIO  
 GENGHINI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA  
 TERENCEIO 10, presso l'avvocato ALESSANDRO GIULIANI,  
 rappresentati e difesi dall'avvocato AMMASSARI DARIO,  
 giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

D'ALESSANDRO FLORIANO, elettivamente domiciliato in  
 ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l'avvocato IANNOTTA  
 GREGORIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura  
 a margine del controricorso;

2007

1086



- controricorrente -

contro

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, in persona del  
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in  
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope  
legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4786/04 della Corte d'Appello di  
ROMA, depositata il 08/11/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/06/2007 dal Consigliere Dott. Aldo  
CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato DARIO AMMASSARI  
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il resistente Ministero, l'Avvocato  
ALESSANDRO MADDALO dell'Avvocatura Generale dello Stato  
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il resistente D'ALESSANDRO, l'Avvocato  
GREGORIO IANNOTTA che ha chiesto il rigetto del  
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Vincenzo GAMBARELLA che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 7 luglio 1999, i signori Stefano e Laura Genghini, in proprio e quali eredi di Valeria Orsini e Mario Genghini, chiamarono in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il professor Floriano D'Alessandro e il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato in persona del Ministro pro-tempore, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, indicati nella somma di  $\text{€}$  500.000.000<sup>000,00</sup> oltre agli accessori, o di quella diversa somma che sarebbe risultata in causa. Gli attori assumevano di aver subito danni in conseguenza della *mala gestio* del professor D'Alessandro, succeduto, per decreto ministeriale pubblicato il 3 luglio 1982, nella qualità di commissario straordinario dell'amministrazione del gruppo d'impresе cosiddetto Genghini, al precedente amministratore; e dell'omessa vigilanza, da parte del Ministero, sugli organi della procedura. Per quel che qui ancora interessa, gli attori denunciarono l'omessa impugnazione di tre decisioni della Commissione tributaria di Terni notificate in data 20 agosto 1985, la vendita d'immobili a prezzi inadeguati e le cessioni di pacchetti azionari di società del gruppo alla Fondiaria Lasa s.p.a.

Costituitisi, il prof. D'Alessandro e il Ministero resistettero a tutte le domande, sollevando in via pre-

giudiziale questioni di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione dell'azione.

Con sentenza 11 dicembre 2002, il tribunale respinse tutte le domande. Contro di essa, i soccombenti proposero appello, deducendo tra l'altro che, come il fallito, il titolare dell'impresa in amministrazione straordinaria, pur non potendo in generale assumere personalmente la veste di parte processuale, perché la legittimazione attiva al riguardo è riservata agli organi della procedura, può tuttavia farlo qualora agisca a tutela di diritti strettamente personali, o anche di diritti patrimoniali suscettibili di essere acquisiti alla procedura concorsuale, se rispetto ad essi esista un assoluto disinteresse degli organi fallimentari; che tra questi ultimi diritti, per i quali nella fattispecie gli organi fallimentari avevano dimostrato disinteresse, doveva annoverarsi il diritto al risarcimento del danno nascente dal fatto illecito del commissario straordinario; e che trattandosi di responsabilità per amministrazione di patrimonio altrui doveva trovare applicazione la causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 n. 6.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza 8 novembre 2004, rigettò il gravame. Confermando i giudizi espressi dal tribunale, e facendo applicazione all'ammini-

strazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di principi propri del fallimento, la corte osservò:

- che l'imprenditore non è legittimato, fin che dura la procedura concorsuale, ad agire nei confronti del curatore per violazione di doveri su di lui gravanti quale amministratore del patrimonio fallimentare, essendo la legittimazione riservata alla massa dei creditori;

- che l'azione promossa dall'imprenditore, in pendenza della procedura di amministrazione straordinaria, per danni cagionati dal commissario direttamente al suo patrimonio, è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui il danno si è verificato;

- che a tale ultima azione - esercitata nella fattispecie - non si applica la sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 6 c.c., tra le persone i cui beni sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata;

- che, applicando tali principi, dovevano ritenersi prescritte le azioni per il risarcimento dei danni cagionati dalla mancata impugnazione delle decisioni della commissione tributaria di Terni del 1990, e dalla cessione di pacchetti azionari alla Fondiaria LASA tra il 1991 e il luglio 1994; mentre l'altra domanda di ri-

sarcimento, basata sulla vendita dell'immobile in Fiumefreddo Bruzio per un prezzo inferiore al valore effettivo, avvenuta nel 1998, il cui esame era stato peraltro inadeguatamente devoluto al giudice d'appello, era in ogni caso infondata.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 17 novembre 2004, ricorre la società con atto notificato il 27 gennaio 2005, con tre motivi d'impugnazione.

Il prof. D'Alessandro e il Ministero resistono con distinti controricorsi notificati il giorno 8 marzo 2005.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 2941 n. 6 c.c. e vizi di motivazione sullo stesso punto, i ricorrenti censurano l'affermazione della Corte d'appello di Roma, secondo la quale al caso di specie non può trovare applicazione analogica la norma invocata. Essi premettono che, in conformità al principio enunciato da questa corte suprema, in pendenza della procedura concorsuale l'imprenditore conserva la legittimazione ad agire a tutela non solo di diritti personali, ma anche di diritti patrimoniali, se rispetto ad essi esista un assoluto disinteresse degli organi fallimentari, la cui funzione tende alla difesa dei beni costituenti *de iure* la massa patrimoniale attiva del

fallimento. Ciò posto, l'applicazione della sospensione della prescrizione in base alla richiamata norma sarebbe, secondo i ricorrenti, diretta, e non derivata per analogia o estensione. Ciò sarebbe confermato dal precedente di questa corte (Cass. 4 ottobre 1996 n. 8716), frainteso dal giudice di merito, che limita la sospensione della prescrizione al momento del rendimento del conto, senza per questo negarla. L'opposta conclusione non potrebbe essere motivata, come si fa nell'impugnata sentenza, con il richiamo alla disciplina dell'art. 38 legge fall.; infatti la tesi criticata, facendo decorrere il termine di prescrizione dal compimento del fatto illecito, e prescindendo dall'eventuale revoca dell'amministratore responsabile, renderebbe priva di senso la stessa disciplina dell'art. 38 cit., e postulerebbe inoltre un termine di prescrizione diverso (quinquennale o decennale) per la medesima fattispecie, a seconda che la medesima azione sia esercitata dalla massa o dal fallito. I ricorrenti allegano, invece, che siccome il commissario convenuto non è mai stato revocato e non ha mai reso il conto, essi avrebbero potuto attendere, per l'esercizio dell'azione, la chiusura della procedura con il rendimento del conto oppure, come hanno fatto, agire senza curarsi della sospensione in atto del termine di prescrizione, o del rendimento

del conto.

Il motivo è infondato. La corte territoriale, nel motivare la sua decisione sul punto, ha premesso essere decisiva la circostanza che il fallito non è legittimato, fin che dura il fallimento, ad agire nei confronti del curatore (non revocato) per violazione dei doveri che derivano dall'amministrazione del patrimonio fallimentare, essendo in tali casi la massa dei creditori unica legittimata ad agire. La corte ha quindi preso in esame la diversa azione - fondata su atti illeciti che non incidano sul patrimonio fallimentare, e quindi sulla massa dei creditori, ma che danneggino direttamente il fallito; e ha riconosciuto la legittimazione ad agire degli odierni ricorrenti in relazione soltanto a questa diversa azione, sul presupposto della sua estraneità alla massa, e non già di un disinteresse mostrato dalla massa alla tutela di beni pur presenti nel patrimonio acquisito alla procedura.

Queste affermazioni non sono investite con il mezzo d'impugnazione in esame, vertente sulla diversa questione della sospensione del termine di prescrizione dell'azione esercitata nel presente giudizio. I ricorrenti, peraltro, mentre evitano di mettere in discussione lo schema alternativo di fondo, formulato dalla corte d'appello, che condiziona la sussistenza della



loro legittimazione alla configurazione dell'azione intrapresa quale azione aquiliana, vorrebbero poi giovarsi di argomenti che presuppongono l'azione di responsabilità esercitata dalla massa. L'impostazione in parola è intrinsecamente contraddittoria. La qualificazione dell'azione promossa dagli eredi Genghini contro il commissario del gruppo d'impresе in amministrazione straordinaria - quale azione aquiliana, distinta dall'azione di responsabilità di cui all'art. 38 della legge fallimentare, e diretta a conseguire il risarcimento di danni non incidenti sul patrimonio fallimentare, ma subiti direttamente dai ricorrenti, ai quali solo su questa premessa è stata riconosciuta la legittimazione ad agire nel presente giudizio - deve considerarsi un punto definitivamente acquisito al processo, e, in mancanza di uno specifico mezzo d'impugnazione sullo stesso punto, non soggetto al sindacato di questa corte, che non può riesaminare la domanda, al fine di accertare in questa sede se il danno del quale gli eredi dell'imprenditore insolvente chiedono il ristoro sia conseguenza diretta, per loro, dell'operato del commissario, o invece solo una conseguenza ulteriore del danno cagionato alla massa.

Deriva da ciò, innanzi tutto, che la tesi dei ricorrenti, dell'applicabilità al caso di specie della

sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 6 c.c., non può utilmente fondarsi su argomenti desunti dall'azione fondata sull'art. 38 della legge fallimentare (sull'erroneo presupposto di un ipotizzato disinteresse della massa), vale a dire da una qualificazione dell'azione diversa da quella ~~accolta~~<sup>la</sup> che la corte d'appello ha accolto in esito ad un ampio dibattito, svoltosi nel doppio grado di giudizio di merito. Discende da ciò la non pertinenza del richiamo, per la decisione di questa causa, al precedente di questa corte (Cass. 4 ottobre 1996 n. 8716), che si riferisce appunto all'azione di responsabilità di cui all'art. 38 della legge fallimentare. Se quest'ultima azione è preclusa dalla circostanza che il commissario straordinario non è stato revocato, e se è vero che ciò non esclude l'esercizio di una diversa azione a tutela del fallito, indipendente dalle obbligazioni poste dalla legge a carico del curatore e quindi dal rendimento del conto, ed avente invece il suo fondamento nell'art. 2043 c.c., deve coerentemente ammettersi che quest'ultima soggiace alla disciplina generale dell'azione di risarcimento del danno extracontrattuale in ordine (non soltanto alla durata del termine, bensì) anche al termine iniziale di decorrenza della prescrizione, che è quello della produzione del danno e non della cessazio-

ne dell'incarico, senza che in ciò possa ravvisarsi alcuna incongruenza.

Quanto poi alla tesi dell'applicabilità diretta (e non analogica) dell'art. 2941 n. 6 c.c. al caso in esame, essa deve essere respinta. La citata disposizione si riferisce espressamente ai rapporti tra le persone, i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui, e quelle dalle quali l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto. Le fattispecie considerate sono, pertanto, solo quelle della responsabilità nascente dall'amministrazione di patrimoni altrui, come si verifica certamente anche nel caso dell'art. 38 della legge fallimentare; e della sospensione della prescrizione di quella azione si giova senza dubbio, al pari di qualsiasi altro interessato, lo stesso fallito, cui l'avviso di deposito del conto deve essere notificato (art. 116 legge fall.).

Nella fattispecie sottoposta all'esame della corte, al contrario, il credito risarcitorio, vantato dagli eredi dell'imprenditore nei confronti del commissario straordinario, è stato ritenuto estraneo al patrimonio concorsuale, e come s'è detto questa circostanza è stata assunta a necessaria premessa (in difetto di deposito del conto ex art. 116 legge fall.) della stessa le-

gittimazione riconosciuta agli odierni ricorrenti. Se la domanda attrice deve essere valutata su questa premessa, che attiene ai poteri di amministrazione del curatore, è necessario dedurne che gli eredi dell'imprenditore insolvente si pongono, rispetto all'operato del commissario, quali terzi che, non legati al convenuto da un rapporto obbligatorio, gli addebitano tuttavia una lesione procurata a quella parte del patrimonio rimasta estranea alla procedura concorsuale. Si esclude, cioè, che il rapporto dedotto in causa, e configurato come una responsabilità da atto illecito del commissario, incidente direttamente su beni del fallito rimasti estranei alla procedura concorsuale, sia compreso nell'attivo fallimentare, e dunque nell'amministrazione della procedura; e si esclude al tempo stesso quell'elemento - dell'amministrazione di beni altrui - che costituisce il nucleo essenziale della fattispecie dell'art. 2941 n. 6 c.c., in relazione al quale è stata ravvisata - in pendenza del rapporto medesimo - l'esigenza della sospensione della prescrizione.

Il rigetto, in base alle considerazioni che precedono, del primo motivo, vertente sulla questione preliminare della prescrizione dell'azione risarcitoria per tutti i fatti illeciti dedotti in causa, comporta l'assorbimento sia del secondo - con il quale si deduce la

violazione degli artt. 1, ult. co. della legge n. 95 del 1979, 206 comma secondo, 35, 38 e 199 della legge n. 267 del 1942 in relazione all'art. 106 del d.lgs. n. 270 del 1999 e 2941 n. 6 c.c. - e sia del terzo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma secondo della legge n. 95/1979 in relazione all'art. 106 d.lgs. n. 270/1999. Entrambi questi motivi, infatti, censurano la decisione del giudice di merito di esclusione della responsabilità del commissario, per fatti illeciti in ordine ai quali era già stata preliminarmente affermata la prescrizione.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Essi<sup>de</sup> sono liquidate come in dispositivo.

P. q. m.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 765.100,00, di cui € 765.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, per ciascuna delle parti resistenti.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 25 giugno 2007.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il cons. rel. est.  
dr. Aldo Ceccherini

13

9 /

*Aldo Ceccherini*  
Aldo Ceccherini

*Corrado Carnevale*  
Corrado Carnevale

**CONSIGLIERE**  
Dott. Luigi Pittano  
*[Signature]*



23 LUG. 2007  
*[Signature]*